

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI:
Legge n. 03 del 11/01/2018; DM n. 183 del 08/09/2022; DM 741/1994

Prot. n. 426/2024

CONTRATTO

tra

l'ORDINE INTERREGIONALE DELLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA
DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA, con sede in Via Giacomo Matteotti, 2 –
12100 – Cuneo (CN), rappresentato dalla Presidente e legale rappresentante dott.ssa
Sabrina Altavilla, [REDACTED], codice univoco 9VI6RR, nel prosieguo
anche "Committente"

e

AVV. SALVATORE SPITALERI, [REDACTED]
[REDACTED] P.I. 02172870301, che indica per le
comunicazioni tutte inerenti il presente contratto la pec salvatore.spitaleri@avvocatiudine.it
nel prosieguo anche "Collaboratore",

premesso che

- si rende necessario attivare le consulenze necessarie alla gestione e supporto dell'attività dell'Ordine;
- il supporto di uno Studio legale è elemento irrinunciabile per il corretto funzionamento di un Ordine che deve potersi affidare ad un professionista con esperienza e conoscenza rispetto ai temi rilevanti per le Professioni Sanitarie;
- il professionista prescelto ha riconosciute competenze proprio in tema ordinistico e relative alla professione sanitaria rappresentata;
- l'incarico viene affidato fino al 31 dicembre 2024,

verificato che

- il Collaboratore è in possesso dei requisiti di legge ex D. Lgs. n. 50/2016;

vista

- la delibera del Consiglio direttivo n. 4 del 08/01/2024

tanto premesso si CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto il cui contenuto si intende ispirato a principi di buona fede e ragionevolezza con riguardo alle situazioni ed alle circostanze che si rappresenteranno durante il rapporto fra le parti.

ORDINE FISIOTERAPISTI

Art. 2 – Oggetto

Il Collaboratore accetta di svolgere attività di consulenza e assistenza legale stragiudiziale al Consiglio Direttivo per le seguenti attività:

- supporto giuridico agli organi OFI;
- collaborazione nella predisposizione di atti, delibere;
- coordinamento gestione contenziosi OFI;
- consulenza OFI per questioni di carattere generale.

L'incarico prevede la possibilità fino a 3 seminari formativi per l'attività di assistenza agli organi e la partecipazione fino a 3 sedute consiglio direttivo o assemblee soci. La consulenza avviene da remoto, salva esplicita richiesta e accordo in relazione a specifica remunerazione nel caso di attività in presenza. Il Collaboratore si impegna a svolgere l'incarico con la massima professionalità, al meglio delle proprie capacità e nel rispetto del Codice di Comportamento dell'Ordine.

Il Collaboratore sarà libero di determinare gli aspetti professionali della prestazione, mentre per gli aspetti operativi e le modalità di esecuzione sarà in relazione con gli Organi dell'Ordine.

Il Collaboratore dovrà effettuare le attività in modo conforme alla dignità del proprio ruolo, astenendosi da ogni manifestazione che possa nuocere all'Ordine committente.

Art. 3. Durata e corrispettivo

L'incarico ha decorrenza dall'1.1.2024 e si conclude il 31.12.2024. Il corrispettivo viene definito nel compenso mensile di € 1.000,00 oltre rimborso forfettario spese pari al 15% e CPA 4% e IVA 22%.

Il pagamento avverrà con cadenza bimestrale, a fronte di fattura emessa dal Collaboratore.

E' fatto salvo il rimborso delle eventuali spese di trasferta e il compenso per attività resa in presenza. Il professionista si impegna ad applicare gli onorari minimi di tariffa per le attività giurisdizionali e per i giudizi disciplinari.

Art. 4. Risoluzione del rapporto di collaborazione

E' possibile la risoluzione anticipata previo preavviso almeno di 40 giorni.

Art. 5. Riservatezza

Il Collaboratore si impegna formalmente a:

- a) assumere una condotta che per sua natura o per le conseguenze non risulti in contrasto con i doveri connessi all'incarico e con l'interesse dell'Ordine
- b) mantenere la più ampia riservatezza relativamente all'attività svolta a supporto dell'Ordine
- c) non comunicare o divulgare informazioni e dati di cui sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento dell'incarico e che non siano di dominio pubblico
- d) non utilizzare e non consentire a terzi di usare o diffondere informazioni o documenti o materiale di qualunque genere relativo all'incarico e di cui l'Ordine non abbia deciso la diffusione.

Art. 6. Privacy

Il Collaboratore autorizza al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali in relazione agli adempimenti di legge connessi al presente incarico nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di privacy.

ORDINE FISIOTERAPISTI

Art. 7. Foro competente

Le parti di comune accordo individuano il Foro di Torino competente in via esclusiva per dirimere ogni ed eventuale controversia inerenti il presente contratto.

Art. 8 - Assicurazione

Si indica che il Collaborare è in possesso della polizza per la responsabilità professionale emessa dalla ZURICH, n. 325B0026, massimale euro 2.000.000,00.

Torino – Udine 28/2/2024

La presidente
Dott.ssa Sabrina Altavilla

Il Collaboratore
Avv. Salvatore Spitaleri

Il documento è firmato digitalmente in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.